procedimento potrà dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, fermo restando il diritto del consigliere di prendere visione, nel frattempo, dei dati contabili di interesse.(Parere reso nella seduta del 18 giugno 2013)

10.25 Accesso ai verbali delle riunioni preparatorie e ai verbali delle sedute del CIPE, nonché ai documenti propedeutici alle deliberazioni del CIPE.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, espone che il ruolo determinante del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in settori chiave dell'economia nazionale e in particolare in quello delle infrastrutture strategiche, favorisce una crescente attenzione dei media, delle associazioni esponenziali di interessi collettivi e di interessi diffusi, dei soggetti territoriali e dei cittadini sull'attività, posta in essere dal Comitato che si traduce, tra l'altro, in un sensibile incremento delle istanze di accesso ai verbali delle riunioni preparatorie e delle sedute del CIPE, nonché sugli atti propedeutici alle deliberazioni del CIPE, con impatti significativi sia sull'attività del Dipartimento che per il CIPE svolge attività di supporto tecnico e amministrativo sia su quelli del Comitato stesso.

Tutto ciò premesso il Dipartimento esponente, dopo aver indicato il quadro normativo di riferimento che detta la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi del CIPE, contenuta nel D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, "Regolamento recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241" e nella deliberazione CIPE 30 aprile 2012, n. 62/2012, "Regolamento interno del CIPE", e dopo aver rilevato che alcune disposizioni contenute nelle due normative non sembrano perfettamente coincidenti, chiede a questa Commissione quale sia la normativa da applicare a fronte di una istanza di accesso ai verbali ed agli atti propedeutici alle deliberazioni del CIPE e, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere prevalente il D.P.C.M. rispetto alla delibera CIPE, come debba essere intesa l'espressione "provvedimenti riguardanti singoli soggetti" ivi prevista.

Con riferimento ai quesiti posti dal Dipartimento esponente questa Commissione osserva quanto segue.

Il D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, con formulazione chiara e precisa, dispone che sono sottratti all'accesso i documenti propedeutici alle deliberazioni del CIPE, quali proposte e relative notifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti; i

verbali del CIPE e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti; le delibere del CIPE in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi in cui sussistono precise condizioni al pubblico interesse come previsto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento del CIPE, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti.

E' certamente di diverso tenore la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 3, del Regolamento interno del CIPE, secondo cui sono sottratti all'accesso tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, tranne che la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

Sotto un primo profilo le due normative non sembrano avere, dal punto di vista sostanziale, un contenuto differente, tenuto conto che ambedue, pur usando locuzioni diverse, sottraggono in via generale all'accesso tutti gli atti endoprocedimentali preordinati all'adozione delle delibere del CIPE, né può rinvenirsi un contrasto nella previsione delle eccezioni per la decisiva ragione che essendo escluso il controllo generalizzato sull'azione della pubblica amministrazione, è evidente che l'eventuale accesso può essere consentito solo a soggetti ben individuati che abbiano un interesse qualificato alla conoscenza di una determinata documentazione secondo i principi dettati dalla L. 241/1990.

Come esattamente rilevato dal Dipartimento esponente, più consistente, sotto altro profilo, si rivela la discrasia tra le due normative con riferimento alla circostanza che, mentre il D.P.C.M. sottrae all'accesso i verbali e gli atti propedeutici alle deliberazioni del CIPE, il Regolamento interno del Comitato differisce l'accesso alla data di pubblicazione della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto, nulla dispone sull'accessibilità ai verbali delle riunioni preparatorie del Comitato, qualifica come riservati i verbali delle sedute del Comitato stesso.

Al riguardo, invero, le due normative non si rivelano perfettamente coincidenti e tuttavia, al di là di interpretazioni di carattere sistematico finalizzate al loro coordinamento, deve sottolinearsi che, nella gerarchia delle fonti, non può che essere data prevalenza alle disposizioni del D.P.C.M., atteso che, in assenza di una apposita ed espressa disposizione di legge attributiva del relativo potere, il Regolamento interno del CIPE non può adottare disposizioni in contrasto con quelle contenute nel D.P.C.M.

Per quanto riguarda l'ulteriore quesito concernente l'interpretazione da dare alla locuzione "provvedimenti riguardanti singoli soggetti", ritiene la Commissione che il termine "provvedimento" non sia stato usato in senso tecnico nel D.P.C.M., cioè come atto finale di un procedimento adottato da

un soggetto della pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa, destinato a modificare la realtà giuridica esistente.

Ed invero, nel contesto in cui è stato usato e cioè nel disciplinare l'esercizio del diritto di accesso, deve ritenersi che il D.P.C.M. abbia inteso rifarsi, con tale termine, a qualunque atto, confezionato o detenuto dalla pubblica amministrazione, che possa essere qualificato "documentazione amministrativa ai sensi della disciplina dettata al riguardo dalla legge n. 241 del 1990". Tale criterio vale naturalmente anche per i verbali e gli atti propedeutici alle deliberazioni del CIPE, che sono, alla stregua del D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, da considerarsi accessibili ove siano direttamente e immediatamente riferiti a singoli soggetti individuati o individuabili. (Parere reso nella seduta del 18 luglio 2013)

10.26 Accesso alle ingiunzioni di pagamento dell'Unione di comuni da parte del consigliere di uno dei Comuni

Un'unione di Comuni intende negare l'accesso richiesto da un consigliere di uno dei Comuni costituenti l'Unione per conoscere gli atti relativi alle ingiunzioni di pagamento. L'Unione di comuni invoca a fondamento del diniego due precedenti di questa Commissione (12.5.2009 e 13.4.2010), che aveva negato la legittimazione del consigliere comunale ad ottenere le informazioni (mancando un rapporto di dipendenza), fatti salvi i diritti informativi esercitabili nei confronti dei rappresentanti comunali eletti in seno all'Unione. Dall'altra parte, il consigliere comunale lamenta che proprio la mancanza in concreto di tali rappresentanti nell'Unione rende impossibile ottenere informazioni necessarie per capire la grave situazione debitoria del Comune nei confronti dell'ente sovracomunale, stigmatizzata peraltro anche dalla Corte dei Conti che paventava una possibile dichiarazione di dissesto.

In disparte ogni considerazione in ordine ai problemi sulla competenza di questa Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si fa presente che trattasi di documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all'accesso civico.

In particolare, ai sensi dell'art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80 ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.) chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di ottenere l'accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione che la P.A. ha l'obbligo di pubblicare.

Per quanto qui interessa, le pubbliche amministrazioni (tra cui rientra anche l'unione dei Comuni) pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei

conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato D Lgs n 33/13).

Conseguentemente, la Commissione è del parere che l'accesso debba essere concesso non potendo in senso contrario invocarsi le pronunce citate dall'istante, essendo relative a fattispecie verificatesi prima dell'innovazione legislativa introdotta con "l'accesso civico" di cui al D.lgs n.33 del 2013. (Parere reso nella seduta del 3 ottobre 2013)

10.27 Accesso a richieste di autorizzazioni urbanistiche

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma ha rappresentato di aver ricevuto da un Comitato di quartiere istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. 195/05, alla richiesta autorizzativa del progetto esecutivo per la realizzazione di un campo da golf e di una ristrutturazione edilizia in un'area sottoposta a tutela paesaggistica, istanza motivata dall'esistenza di un contenzioso, pendente innanzi al Tar Lazio, e in cui il Comitato è parte processuale, che ha per oggetto la richiesta di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Lazio per la realizzazione di tale campo da golf. La controinteressata si è opposta all'accesso a tali documenti, fra l'altro obiettando di voler rinunciare al procedimento e di aver chiesto il ritiro della documentazione, che non rivestirebbe più, pertanto, la natura di documento amministrativo, e che, in quanto opera d'ingegno, sarebbe comunque protetta da privativa ex lege 633/41. Per tanto sopra scritto la Soprintendenza ha chiesto a questa Commissione di esprimere il proprio parere sull'ammissibilità o meno dell'ostensione dei documenti, che risultano attualmente in possesso dell'Amministrazione.

Non pare a questa Commissione dubbia la legittimazione passiva all'accesso degli atti in esame, stante il disposto dell'art. 22 c. 1 lett. d) l. 241/90 "Si intende (...) per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;" e dell'art. 2 c. 2 d.P.R. 184/06 "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione". Talché, *sub specie iuris*, scolora la rilevanza dell'intervenuta rinuncia al procedimento nelle more eventualmente operata dalla ricorrente, qualora, come nella fattispecie, tali documenti, anche non più relativi a un procedimento in corso, siano nella disponibilità dell'amministrazione, e

consustanzialmente concernenti un'attività dell'amministrazione, quella della tutela costituzionalmente protetta del paesaggio, di pacifico pubblico interesse. Per quanto alla legittimazione attiva dell'istante, essa viene rappresentata come motivata da duplice interesse: quello alla tutela dei propri interessi in giudizio, e quello alla pubblica conoscenza di documenti riguardanti materia ambientale. In disparte quest'ultimo aspetto, risulta a questa Commissione dirimente, nel valutare il diritto dell'istante a ottenere l'ostensione, pur la sola disamina della questione sul presupposto della legge 241/90. Tale legge, difatti, stabilisce all'art. 24 c. 7 che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", solo ponendo la cautela dell'indispensabilità in caso di dati sensibili, giuridici, sanitari o sessuali, odiernamente assenti. Orbene, stante l'oggetto del giudizio amministrativo in cui l'accedente è parte processuale, pare innegabile la connessione dei documenti domandati alle necessità della costruzione di un'adeguata strategia processuale, per la quale è d'interesse sia la ricognizione dello stato di fatto che la ricostruzione cronologica delle modificazioni dei progetti a cui l'istante si oppone. A tutela dell'opera d'ingegno del controinteressato rimane, del resto, il fatto che il consentimento dell'accesso non sgrava l'accedente dalla responsabilità per l'eventuale utilizzo illegittimo degli atti ottenuti, quale ad esempio un indebito sfruttamento economico dei progetti architettonici. (Parere reso il 18 novembre 2013)

10.28 Illegittimità della richiesta di copia del documento di identità per accesso richiesto per via telematica

Un iscritto al corso di laurea magistrale in " Scienze dell'Economia" presso l'Unicusano - Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica -, espone di aver sostenuto l'esame di Scienza delle Finanze – corso avanzato presso la sede di Trieste – e , ritenendo incongrua la valutazione di 28/30, ha chiesto tramite posta elettronica certificata con firma digitale di visionare il proprio elaborato scritto, i criteri di valutazione dell'elaborato, il verbale di esame ed il verbale di correzione dell'elaborato, lo svolgimento dell'elaborato (soluzione di tutti i quesiti proposti, i titoli accademici e scientifici) in base ai quali è stato conferito l'insegnamento del suddetto corso al dott. Alessio Fanucci.

Avendo l'Università risposto tramite PEC (posta elettronica certificata) informando che il procedimento di accesso era stato sospeso non essendo stata allegata alla domanda copia di un documento d'identità, l'esponente chiede se sia legittima tale richiesta dell'Amministrazione e se sia altresì legittima la richiesta di € 9,00 per spese di spedizione qualora la copia della

documentazione oggetto di accesso possa essere inviata tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) con scansione di detti documenti.

Ad avviso della Commissione l'operato dell'Amministrazione non può essere condiviso.

L'art. 65 del D. lgs 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) al primo comma, con formulazione chiara e precisa, dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se, tra l'altro, sottoscritte mediante la firma digitale, la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

Con formulazione altrettanto chiara e precisa il secondo comma del suddetto articolo dispone che le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal primo comma sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

E' evidente, pertanto, che la disciplina dettata dalla richiamata normativa trova il proprio presupposto nel fatto che il procedimento previsto per ottenere la firma digitale certificata da sicurezza assoluta sull'identità del titolare della firma digitale, con la conseguenza che, come nel caso di specie, la domanda di accesso tramite pec non necessita affatto di essere corredata da fotocopia di documento d'identità dell'accedente.

Per quanto concerne, infine, il secondo quesito va sottolineato che alla domanda di accesso tramite pec non si applica l'imposta di bollo né altri oneri per la scansione dei documenti da trasmettere telematicamente, mentre la domanda di rilascio di copie conformi nel normale formato cartaceo continua ad essere assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo ed ai costi di riproduzione dei documenti. In tal senso si sono determinate alcune Amministrazioni come, ad es. il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/ 7138/11/101/138 del 2 settembre 2011. (Parere reso nella seduta del 18 novembre 2013)

10.29 Costi dell'accesso esercitato in via telematica

Il partecipante ad una procedura concorsuale indetta dalla Scuola nazionale d'amministrazione ha chiesto di visionare telematicamente i propri temi, e chiede se sia corretta la richiesta dell'amministrazione di subordinare l'accesso al pagamento di 3,25 €, a fronte di una richiesta non di copia cartacea ma di solo invio telematico. In merito questa Commissione osserva quanto segue. Sebbene il tenore letterale dell'art. 25 c. 1 della legge 241/90 ("L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al

rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.") possa far sorgere, prima facie, qualche perplessità sulla correttezza della richiesta di una somma di denaro per consentire l'accesso in via telematica, occorre rilevare due aspetti.

Il primo è che anche qualora la richiesta di invio telematico sia presentata come domanda di visione, essa, per motivi intrinsecamente legati al mezzo tecnologico usato, nella sostanza si risolve non nel semplice esame degli atti, quanto piuttosto nella necessaria fornitura di una copia informatica del documento, ottenuta tramite la ricerca dell'atto e la successiva scansione, e come tale andrebbe pertanto considerata ai fini della valutazione dei costi.

Il secondo è che la giurisprudenza amministrativa ha in più di un'occasione affermato che l'espressione "costi di riproduzione" non sia da intendere stricto sensu come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti, ma anche (cfr. tra le altre Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) alle particolari spese sostenute per la ricerca degli atti e ai costi di fotoriproduzione/scansionamento. Già questa Commissione, inoltre, con la propria Direttiva del 19 marzo 1993 n. 27720/928/46, ha stabilito che "Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo."

Pertanto a parere di questa Commissione è giustificata la richiesta di pagamento dei costi di riproduzione sporta dall'Amministrazione qualora effettivamente essa abbia dovuto provvedere, a seguito della richiesta ostensiva, all'espresso scansionamento dell'atto richiesto, mentre tale pretesa apparirebbe indebita qualora la copia elettronica dell'atto fosse già stata in possesso dell'amministrazione, ed essa si fosse quindi solo limitata ad inviarla al richiedente, in quanto in tal caso la mera trasmissione via e-mail del documento informatico non avrebbe determinato costi. La misura di tali importi deve inoltre costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione, ed essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Nel caso odierno la tenuità della somma richiesta appare proporzionata al rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione informatica di quanto chiesto, qualora effettivamente essa sia avvenuta a motivo del soddisfacimento della richiesta dell'istante, e non potrebbe considerarsi in tal caso una limitazione indiretta dell'esercizio del diritto di accesso.(Parere reso nella seduta del 19 dicembre 2013)

11. Gli interventi della Commissione

Accanto all'attività consultiva, e a quella giustiziale, descritta nei capitoli che precedono, l'articolo 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990 affida alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi le funzioni di intervento e monitoraggio sull'applicazione del principio di trasparenza e del diritto di accesso, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Tali funzioni di intervento sono svolte dalla Commissione attraverso la specifica richiesta, rivolta all'amministrazione ritenuta, su segnalazione del cittadino-utente, poco trasparente, di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, entro un termine pari a trenta giorni.

Nella **figura 43** sono riportati gli andamenti degli interventi della Commissione per l'accesso negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Figura 43: gli interventi della Commissione

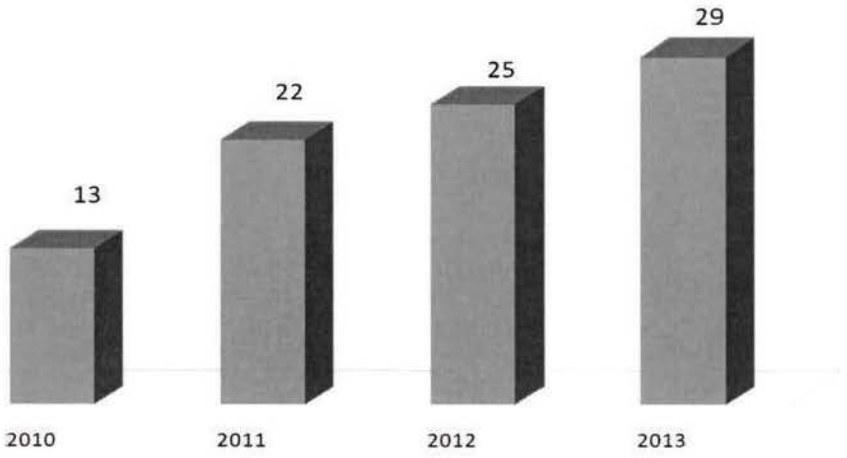

Nel 2013 gli interventi della Commissione per l'accesso presso le amministrazioni sono stati 29 (nel 2012 erano stati 25, in aumento rispetto a quelli effettuati nel corso del 2011 che erano stati in totale 22, a loro volta in netto aumento rispetto all'anno 2010 in cui se ne contavano in tutto 13).

La procedura seguita dalla Commissione è molto semplice.

A seguito della richiesta di intervento del cittadino che lamenti la mancata osservanza delle norme in materia di accesso e trasparenza da parte dell'Amministrazione, viene inviata una richiesta, a firma dal Presidente della Commissione, all'amministrazione stessa, sollecitandola a far pervenire, entro 30 giorni, dettagliati chiarimenti ai fini della definizione della pratica e sottolineando che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.

241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che ai sensi del comma 6, "*tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato*".

Solitamente le amministrazioni interpellate rispondono nei termini e l'intervento si conclude con la trasmissione al cittadino richiedente di tutte le informazione e gli atti acquisiti dalla Commissione.

Pur non disponendo la Commissione di poteri coercitivi né sanzionatori, spesso, all'intervento segue la concreta adozione dell'atto richiesto, in corretta applicazione della legislazione in materia d'accesso e trasparenza, salvo quando l'amministrazione interpellata non faccia presente l'impossibilità di dar corso alla richiesta della Commissione, perché questa era già stata soddisfatta pienamente o perché il richiedente non aveva rappresentato correttamente i fatti, o, ancora, perché la richiesta d'accesso avrebbe potuto costituire una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

12. Sintesi delle decisioni più rilevanti adottate dalla Commissione per l'accesso nell'anno 2013

Attraverso le decisioni rese nel 2013, la Commissione ha contribuito in modo determinante all'attuazione concreta del diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Nel 2013 sono stati trattati dalla Commissione per l'accesso 1095 ricorsi. Il numero delle istanze di riesame di diniego d'accesso è dunque in continua, costante crescita, anche se rispetto al forte incremento registrato nel 2012 (anno in cui la Commissione aveva deciso1045 ricorsi, a fronte dei 701 decisi nel 2011 e dei 603 del 2010) si osserva una tendenza alla stabilizzazione del numero dei ricorsi trattati per anno che si attestano per il secondo anno consecutivo oltre ai mille.

Si è anche registrato un ulteriore forte incremento dell'attività giustiziale rispetto all'attività consultiva, come illustrato nella **Figure 2, 17 e 18,** riportate nei precedenti capitoli. In particolare, per il dettaglio sugli esiti dei ricorsi, si rimanda al **capitolo 7** e alle **figure 21, 22 e seguenti.**

A conclusione della presente relazione si riportano, qui di seguito, in sintesi, alcune tra le numerose decisioni della Commissione, adottate nel corso dell'anno 2013, recanti gli orientamenti più significativi.

12.1 Accesso a documenti inerenti ricorso gerarchico

FATTO

Il signor …, in servizio presso l'Istituto Geografico militare di …., in data 14.11.2012, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad atti pertinenti al procedimento avviato dall'accedente mediante la proposizione di un ricorso gerarchico, in data 16.5.2012, avverso la determinazione dirigenziale del Colonnello … (preavviso di diniego inviato all'accedente per informarlo dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso; decreto/determinazione dirigenziale di definizione del ricorso; documenti costituenti l'istruttoria del procedimento).

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor … , in data 19.12.2012, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è dubbio che l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, sia tenuta a rendere accessibili al ricorrente tutti gli atti e documenti pertinenti al procedimento amministrativo introdotto mediante la proposizione del ricorso gerarchico in

questione (ivi compresi il preavviso di diniego contenente l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso e l'atto conclusivo del procedimento, se effettivamente esistenti), trattandosi di atti endoprocedimentali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti suindicati e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 gennaio 2013

12.2 Diritto d'accesso esercitabile anche mediante estrazione di copia e non attraverso la sola visione

FATTO

La signora …, unitamente al proprio coniuge … in proprio e nella qualità di genitori della minore …, in data 22.11.2012 presentavano all'Amministrazione un'istanza di accesso alle pagine del Registro di classe (II A) contenente l'annotazione della sanzione inflitta alla loro figlia nonché alla memoria contenente la descrizione dei fatti inoltrata dalla Professoressa ….

L'Amministrazione, con provvedimento del 4.12.2012 rendeva accessibile la pagina del registro di classe in questione, rendendo possibile la sola visione della relazione della Professoressa …, sul rilievo che si trattasse di un documento riservato.

La signora …, in data 3.1.2013, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del parziale rigetto tacito della sua istanza di accesso.

Con nota n. del 9 gennaio 2013, l'Istituto scolastico Comprensivo di … inviava alla Commissione le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, spettando alla ricorrente il diritto ad accedere alla relazione in questione anche mediante estrazione di copia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 gennaio 2013

12.3 Diritto d'accesso dell'autore di un esposto agli atti del procedimento avviato a seguito dell'esposto

FATTO

Il signor …, avvocato iscritto nell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di …, avendo inoltrato al predetto Ordine un esposto nei confronti del Prof…, chiedeva copia degli atti e del provvedimento di archiviazione.

L'Amministrazione resistente trasmetteva un estratto della delibera con cui era stata rigettata l'istanza di accesso del signor … sul rilievo del rifiuto opposto dal Prof. … all'ostensione dei documenti richiesti.

Il signor … adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dal ricorrente, secondo il quale l'autore di un esposto è legittimato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere agli atti del procedimento avviato a seguito della presentazione dell'esposto.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma 17 gennaio 2014

12.4 Accesso agli atti del Comune da parte del cittadino residente

FATTO

Il Signor …, presidente dell'Associazione …, inoltrava al Comune di … tre istanze, rispettivamente in data 2,14 e 15 novembre 2012, volte ad ottenere informazioni sui dati relativi agli abusi edilizi nel territorio Comunale, il rilascio di copia dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune e di copia della relazione tecnica comunale riguardante il "computo metrico di Piazza ….

Le tre istanze venivano rigettate dall'Amministrazione resistente.

Il signor … adiva la Commissione presentando tre distinti ricorsi, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente, con memoria del 17 gennaio 2013, confermava il proprio diniego, ritenendo le richieste d'accesso del ricorrente

non supportate da un interesse concreto ma volte ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, vietato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241.

DIRITTO

Rilevata l'assenza del difensore civico, sia a livello regionale che provinciale, la Commissione riconosce la propria competenza, al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa.

Preliminarmente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi del Signor … devono essere accolti, poiché le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, richiamate dall'amministrazione resistente, recedono di fronte alla norma di cui all'articolo 10 del TUEL che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

In particolare, l'articolo 10 citato stabilisce, per tutti i cittadini residenti, singoli od associati, un diritto d'accesso dalla portata molto più ampia rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, stabilendo, in particolare, che essi possano accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale e, in generale, a tutte le informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, a prescindere dall'individuazione di uno specifico interesse all'accesso, consentendo espressamente il generale controllo della cittadinanza sull'operato dell'amministrazione locale.

Pertanto, nel caso di specie, appare del tutto illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 gennaio 2013

12.5 Accesso dei candidati partecipanti a concorso pubblico

FATTO

Il sig. …, riferisce di aver preso parte ad una procedura concorsuale per titoli ed esami all'esito della quale si è visto sopravanzare in graduatoria dalla sig.ra ….

Pertanto, chiedeva l'accesso ai documenti prodotti dalla controinteressata e valutabili dalla commissione, secondo quando previsto dal bando di concorso.

Parte resistente con nota del 7 dicembre u.s. ha negato l'accesso sulla base di una disposizione regolamentare disciplinante i casi di esclusione del

diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ritenendo prevalenti le esigenze di riservatezza della sig.ra ….

Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 gennaio u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del ricorso presentato dal signor…

Si osserva, invero, che la disposizione regolamentare nel caso di specie è stata erroneamente posta a fondamento dell'impugnato diniego, atteso che, per giurisprudenza costante, la partecipazione ad un concorso pubblico esclude in radice che vi siano esigenze di riservatezza da tutelare in capo ai controinteressati.

Sul punto, invero, la giurisprudenza è costante nell'affermare che "L'accesso ai documenti prodotti dai candidati in un concorso pubblico (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati) non può essere rifiutato dall'Amministrazione, dato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi; deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza, sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti" (così, tra le altre e di recente, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 luglio 2012, n. 1711).

Per questi motivi il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 gennaio 2013

12.6 Accesso alla dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge

FATTO

L'istante il 14 novembre 2012 ha chiesto all'Agenzia delle entrate accesso alla dichiarazione dei redditi 2011 e 2012 della sig.ra … e della sig.rina …, rispettivamente ex moglie e figlia dell'istante, anche in forma non integrale, purché con indicazione del complesso dei redditi, nonché accesso all'ultimo elenco dei contribuenti pubblicato per le dichiarazioni dei redditi della sig.ra …. e delle sig.rine …. e …, anche quest'ultima figlia dell'istante. Di tali

documenti il ricorrente abbisogna per valutare l'opportunità di chiedere giudizialmente una riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie, che risulterebbero aver iniziato a lavorare. Il 21 dicembre 2012, dolendosi del silenzio dell'amministrazione, il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso all'elenco dei contribuenti e alle dichiarazioni dei redditi relativi all'ex moglie e alle figlie del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la proposizione di una revisione giudiziale dell'importo dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale a seguito della separazione dal coniuge: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante.

P.Q.M.

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie decisioni entro trenta giorni.

Roma, 17 gennaio 2013

12.7 Accesso ad atti confluiti in procedimento penale - inammissibilità

FATTO

Il Sig. … ha presentato, in data 7 dicembre 2012 una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del fascicolo relativo al provvedimento di trasferimento, nonché di tutti gli atti, provvedimenti o documenti allo stesso propedeutici, preliminari e prodromici al fine di tutelare i propri diritti.

In data 17 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso affermando che il fascicolo non è ostensibile in osservanza a quanto previsto dall'articolo 4, lettera h), del D.M. del 10 maggio 1994 n. 415, così come modificato dal D.M. 17 novembre 1997 n. 508.

In data 28 dicembre 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente, affermando che la suddetta disposizione è finalizzata esclusivamente alla tutela della riservatezza di terzi soggetti coinvolti in procedimenti penali e/o amministrativi e che nel caso di specie, il procedimento penale riguarda direttamente l'interessato.

In data 8 gennaio 2013, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria in cui dà prova di aver richiesto al Pubblico Ministero, titolare delle indagini, il Nulla Osta al trattamento, ai fini amministrativi, degli atti relativi e/o connessi alle indagini di P.G., che ha negato, in data 6 agosto 2012, l'ostensione degli atti del procedimento.

DIRITTO

Quando l'istante chiede di accedere al rilascio di documentazione relativa a dichiarazioni che lo concernono, se le dichiarazioni in questione confluiscono in un procedimento penale pendente a carico dell'accedente, iniziato in data anteriore alla proposizione dell'istanza di accesso, le stesse sono soggette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 comma 1, c.p.p.. Ne consegue che tali documenti sono sottratti all'accesso, ex art. 24 comma 1 let. a) della legge 241/90.

P.Q.M.

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 gennaio 2013

12.8 Accesso a documenti relativi alla situazione lavorativa dell'ex coniuge

FATTO

Il Sig.... ha presentato presso la Cooperativa sociale Onlus ... , in data 3 settembre 2012, una richiesta formale di estrazione di copia semplice di una serie di documenti relativi alla situazione patrimoniale di ...., coniuge separata legalmente dal richiedente:

- CUD 2012 relativo ai redditi 2011;
- Buste Paga relative all'anno 2012 (da gennaio a giugno);
- Certificazione dalla quale si evinca che la coniuge legalmente separata non ha mai interrotto la sua attività lavorativa, per nessun motivo, nel periodo dall'11 ottobre 2011 fino alla data di chiusura dell'anno scolastico 2011-2012.

Alla base di questa richiesta, l'istante afferma di voler tutelare i propri interessi nell'instaurando reclamo da proporre presso la Corte d'Appello, al fine di impugnare la Sentenza del Tribunale Ordinario di ..., in data 12 marzo 2012, Decreto n ... , nel quale l'istante è stato condannato alla corresponsione dell'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge ed al pagamento delle spese del procedimento stesso.

In data 15 ottobre 2012, il Sig. ... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

L'Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.